

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4368 del 23/09/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA RIO CERNUSCA AD USO AREA CORTILIVA, ORTO E PER IL MANTENIMENTO DI FABBRICATO IN LOCALITA' CERNUSCA COMUNE DI TRAVO (PC). TITOLARI: MAZZARI ADELE E MAZZARI BRUNO. PRATICA: PC04T0035.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4421 del 18/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PREMESSO CHE la Sig.ra Gazzola Irene e il Sig. Gazzola Renato erano titolari in tempi risalenti di una concessione rilasciata dall'intendenza di Finanza relativa ad aree di demanio idrico del torrente Cernusca, in Loc. Cernusca nel Comune di Travo (PC) distinte al Fg. 52 mappali 384, 385 e 386 di

Ha 0.21.30 per area cortiliva e ortiva e per mantenimento di porzioni di fabbricati rurali (PCPPT0044);

PRESO ATTO che degli eredi dei signori Gazzola Irene e Gazzola Renato, proprietari di beni in aree private adiacenti ai beni demaniali in concessione agli stessi, hanno chiesto due concessioni distinte di due porzioni dell'area concessionata pratica **PCPPT0044**, da cui sono state individuate due pratiche denominate **PC04T0035** (oggetto della presente concessione) e **PC04T0036** (oggetto di altro procedimento non trattato nella presente concessione);

PRESO ATTO, nello specifico della domanda PG.50856 del 25/06/2004 con cui la sig.ra Gazzola Irene, c.f. GZZRNI28C66L348G, residente in Comune di Travo (PC) Loc Cernusca, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Cernusca ora identificata catastalmente nel comune di Travo (PC) Fg 52 mappali 475 di mq 940 ad uso agricolo e area cortiliva (pratica **PC04T0035**) ;

PRESO ATTO dell'integrazione PG.88432 del 29/11/2004 con cui la Sig.ra Gazzola Irene ha inviato documentazione tecnica relativa a rilievi piano altimetrici, sezioni dell'alveo e documentazione attestante l'uso dell'area risalente nel tempo;

PRESO ATTO che, con nota prot. 2018/12125/BOPGDG del 22/08/2018, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di esprimere parere di competenza all'istanza di alienazione ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003, presentata dai sig.ri Gazzola Irene, Mazzari Adele e Mazzari Bruno all'Agenzia del Demanio sede di Bologna con nota prot. 2018/603 del 18/01/2018 e riguardante un'area di circa 300 mq relativa a porzione di fabbricato rurale distinta al Fg 52 Mappale 385 del N.C.T. del Comune di Travo (PC) e parte del Mappale 475 Fg 52 del N.C.T. del Comune di Travo (PC);

PRESO ATTO INOLTRE

- delle integrazioni assunte al protocollo PG/2019/12123 del 24/01/2019 e PG/2019/96611 del 19/06/2019 con le quali sono state specificate e aggiornate le occupazioni richieste per complessivi

990 mq, successivamente suddivise per praticità in due lotti:

Lotto A di mq 300 di cui è stato richiesto l'acquisto ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003:

- mq 100,00 per porzione di fabbricato rurale distinto al Fg 52 Mappale 385 del N.C.T. del Comune di Travo (PC) (Nel dettaglio: parte a due piani, 60 mq a piano terra ad uso ricovero attrezzi con sovrastante portico legnaia di 60 mq al primo piano e parte a un solo piano di mq 40 adibita a portico legnaia) ;
- mq 145,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 55 per porzione di orto (di complessivi mq 134) distinto al Fg 52 Mappale 475 del del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

Lotto B di 690 mq richiesti in concessione e non assoggettati alla l. 212/2003:

- mq 588,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 79,00 per porzione di orto recintato (di complessivi mq 134) e con annessa cisterna di 3 mq distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 20,00 per capanno ad uso pollaio al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

- delle note assunte al protocollo PG/2019/50780 del 29/03/2019 e PG/2019/133270 del 28/08/2019 con la quale la Sig.ra Adele Mazzari c.f. MZZDLA50P56L348U in qualità di erede della Sig.ra Gazzola Irene, ha inviato l'attestazione di pagamento per l'utilizzo pregresso della risorsa demaniale;

- della nota assunta al protocollo PG/2019/79051 del 20/05/2019 con la quale gli eredi della Sig.ra Gazzola Irene, Mazzari Adele c.f. MZZDLA50P56L348U e Mazzari Bruno c.f. MZZBRN51R24L348G hanno inviato certificato di morte della richiedente e richiesto l'intestazione della concessione prat. PC04T0035;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 66 del 06/03/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso occupazione per fabbricato e magazzini, area cortiliva e orto recintato;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico PGDG/2019/77639 del 16/05/2019 e PG/2019/118867 del 29/07/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del *demanio* e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che le richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019 per tutta l'area utilizzata (Lotto A + Lotto B);
 - le spese relative all'uso pregresso della risorsa demaniale;
 - a titolo di deposito cauzionale la somma pari 628,66 in data 10/09/2019 sul c/c IT18C0760102400000000367409 con bonifico bancario;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione codice pratica PC04T0035;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai Mazzari Adele c.f. MZZDLA50P56L348U e Mazzari Bruno c.f.

MZZBRN51R24L348G la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Cernusca, in Comune di Travo (PC), località Cernusca, cod. pratica PC04T0035, come qui di seguito dettagliate:

Lotto A di mq 300 di cui è stato richiesto l'acquisto ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003:

- mq 100,00 per porzione di fabbricato rurale distinto al Fg 52 Mappale 385 del N.C.T. del Comune di Travo (PC) (Nel dettaglio: una parte a due piani, 60 mq a piano terra ad uso ricovero attrezzi con sovrastante portico legnaia di 60 mq al primo piano e una parte a un solo piano di mq 40 adibita a portico legnaia) ;
- mq 145,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 55 per porzione di orto (di complessivi mq 134) distinto al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

Lotto B di 690 mq richiesti in concessione e non assoggettati alla l. 212/2003:

- mq 611,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 79,00 per porzione di orto recintato (di complessivi mq 134) distinto al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 11/09/2019 (PG/2019/140150 del 11/09/2019);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 628,66 euro di cui € 229,92 per la porzione identificata Lotto A e € 398,74 per la porzione identificata Lotto B;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 628,66 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata ai sig.ri Mazzari Adele c.f. MZZDLA50P56L348U e Mazzari Bruno c.f. MZZBRN51R24L348G (cod. pratica PC04T0035).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L' area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua rio Cernusca, individuata al fg. n. 52 mapp. n. 385 e 475 del NCT del Comune di Travo (PC), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente,
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a complessivi mq 990, è destinata agli usi qui di seguito dettagliati:

Lotto A di mq 300 di cui è stato richiesto l'acquisto ai sensi dell'art 5 bis della l. 212/2003:

- mq 100,00 per porzione di fabbricato rurale distinto al Fg 52 Mappale 385 del N.C.T. del Comune di Travo (PC) (Nel dettaglio: una parte a due piani, 60 mq a piano terra ad uso ricovero attrezzi con sovrastante portico legnaia di 60 mq al primo piano e una parte a un solo piano di mq 40 adibita a portico legnaia) ;
- mq 145,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 55 per porzione di orto (di complessivi mq 134) distinto al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

Lotto B di 690 mq richiesti in concessione e non assoggettati alla l. 212/2003:

- mq 611,00 per area cortiliva distinta al Fg 52 Mappale 475 del N.C.T. del Comune di Travo (PC)
- mq 79,00 per porzione di orto recintato (di complessivi mq 134) distinto al Fg 52 Mappale 475

del N.C.T. del Comune di Travo (PC)

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente avente IBAN IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 IT94H0760102400001018766103 intestato a *STB - Affluenti Po* (riferimento SAC di Piacenza), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. Pratica e l'anno di riferimento;
2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a euro 628,66, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico dei concessionari le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. I concessionari possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto a derivare i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente

indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. I concessionari sono obbligati a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni della concessionaria qualora essa non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. I concessionari sono responsabili in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. I concessionari non hanno diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PGDG/2019/77639 come confermato con nota PG/2019/118867 del 29/07/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po:

1. i richiedenti possono occupare il terreno demaniale del F 52 del NCT del comune di Travo (PC) secondo l'uso richiesto ovvero:
Mapp 475 area cortiliva
Mapp 385 per mantenimento di fabbricato;
2. L'uso richiesto non prevede altri manufatti ne piantagioni di nessun tipo;
3. Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente;
4. La presente concessione è accordata salvi i diritti di terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto l'unico e solo responsabile:
 - del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
 - del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;

- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata ed indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'esecuzione dell'opera;
 - dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni;
5. La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche in ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale “custode” dell'area in concessione;
 6. L'accesso all' alveo, da parte dell'Autorità idraulica e dei Soggetti autorizzati, deve essere sempre possibile;
 7. Eventuali interventi sulle opere di difesa spondale da parte dei Soggetti autorizzati sono da ritenersi prioritarie sull'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della *sicurezza* dei luoghi;
 8. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art.19 della l. r. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/ utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
 9. La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. La concessionaria è tenuta a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 l.r. 7/2004.

La sottoscritta Adele Mazzari c.f. MZZDLA50P56L348U e il sottoscritto Bruno Mazzari c.f. MZZBRN51R24L348G, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.